

**DELIBERAZIONE 6 MARZO 2014
98/2014/R/IDR**

APPROVAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI CONGUAGLI NELL'AMBITO DEL METODO TARIFFARIO MTI, INTRODOTTO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 643/2013/R/IDR, DELLE TARIFFE 2012 E 2013 PER LE GESTIONI EX-CIPE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 17 marzo 1995 n. 79, come convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172 (di seguito: decreto legge 79/95) e, in particolare, l'art. 2, comma 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12) e, in particolare, l'articolo 34;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via

transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999” (di seguito: delibera CIPE 8/99);

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001 n. 52, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 dicembre 2002 n. 131, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 18 dicembre 2008 n. 117, recante “Direttiva per l’adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”;
- la sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5788 e la sentenza Corte di Cassazione, SS. UU., 26 marzo 2013 n. 21586, depositata in data 20 settembre 2013;
- la sentenza Tar Toscana, Sez. II, 25 agosto 2010 n. 4892 e la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2011 n. 3920;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2013 n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante

“Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la determina del 9 ottobre 2013 n. 1/2013 DSID, recante le disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ex-CIPE ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR (di seguito: determina 1/2013 DSID);
- le informazioni, gli atti e i dati trasmessi relativamente alle gestioni di cui all’Allegato A, ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente (...) impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”;
- l’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che “il soggetto competente (...) predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- per quanto concerne, in maniera specifica, l’evoluzione e il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle gestioni ex-Cipe, si rimanda a quanto già illustrato

nelle premesse della deliberazione 88/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà ai soggetti competenti, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali;
- infine, con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); con l'art. 9 di tale deliberazione sono state altresì introdotte alcune disposizioni di chiusura per le tariffe relative al periodo 2012-2013 non predisposte o non approvate alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione (27 dicembre 2013), prevedendo anche una specifica procedura, caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti;
- in particolare, con il comma 9.2, della citata deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha previsto che, nei casi di inadempienza di Enti d'Ambito o altri soggetti competenti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013, il gestore potesse presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 643/2013/R/IDR, istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente medesimo e che, qualora quest'ultimo non ottemperi nei termini

previsti, l'istanza del gestore sia da intendersi accolta dallo stesso soggetto competente;

- da ultimo, con il comma 9.3 della deliberazione 643/2013/R/IDR, si è disposto che le partite tariffarie risultanti dall'approvazione delle tariffe relative alle annualità 2012 e 2013, se perfezionate ad esercizio 2013 ormai concluso, sono trattate come conguagli secondo le modalità dettagliate nel MTI.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, della deliberazione 88/2013/R/IDR, prevede, al comma 4.1, che la tariffa sia predisposta dai soggetti competenti, sulla base dei dati inviati nell'ambito della raccolta dati disposta con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- per quanto concerne le gestioni ex-Cipe, nell'ambito dei procedimenti di approvazione tariffaria occorre tener conto della circostanza che i meccanismi tariffari individuati dall'Autorità si applicano a contesti organizzativi e gestionali fortemente differenziati e non uniformi (che variano da società selezionate tramite gara a gestioni dirette da parte di singoli Comuni), rendendo dunque necessario adottare una nozione di soggetto competente a fini tariffari, idonea ad intercettare l'eterogeneità delle situazioni di fatto esistenti, focalizzando l'attenzione sulla coerenza dei calcoli tariffari proposti;
- il già citato comma 4.1 prevede che i soggetti preposti siano tenuti a verificare la validità delle informazioni e che, se necessario, le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il comma 4.3, del medesimo articolo prevede che i soggetti competenti, laddove non disponessero di dati sufficienti al calcolo del moltiplicatore tariffario per gli acquisti all'ingrosso, pongono tale valore pari a 1;
- il comma 4.4, del medesimo articolo prevede inoltre che la comunicazione del calcolo tariffario da parte dei soggetti competenti sia effettuata inviando all'Autorità:
 - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
 - b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento a eventuali dati di pianificazione;
 - c) la modulistica inviata ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come eventualmente rettificata;
 - d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate;
- il comma 4.6, del medesimo articolo prevede infine che, a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, siano applicate agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, e che l'eventuale differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie proposte dal soggetto competente, e quelli riconosciuti sulla base dell'approvazione da parte dell'Autorità sia oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;
- con deliberazione 271/2013/R/IDR, commi 4.4 e 4.5, sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in ordine alla documentazione da inviare ai fini della verifica del calcolo tariffario proposto:

- atto del soggetto competente ovvero dell'Ente d'Ambito con cui è stata approvata la predisposizione tariffaria,
- programma degli interventi predisposto ai sensi della delibera CIPE 8/99 e seguenti,
- eventuale piano economico finanziario;
- nell'ambito delle attività istruttorie, di cui alla citata deliberazione 271/2013/R/IDR, in relazione alle gestioni di cui all'Allegato A, sono stati richiesti ulteriori documenti, informazioni e chiarimenti per procedere all'approvazione delle tariffe;
- alle citate richieste è stato dato riscontro, con la trasmissione all'Autorità degli atti, della documentazione e delle informazioni richieste;
- con particolare riferimento al gestore AGESP S.p.A., il medesimo ha presentato istanza di aggiornamento tariffario ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 643/2013/R/IDR ai soggetti competenti Comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Fagnano Olona, Marnate e Olgiate Olona;
- successivamente, il gestore di cui al precedente alinea ha trasmesso le deliberazioni adottate dai soggetti competenti Comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona, Marnate e Olgiate Olona, inerenti l'approvazione della proposta tariffaria per gli anni 2012 e 2013 del gestore;
- con riferimento al gestore EVI S.p.A. in liquidazione, il soggetto competente, Liquidatore Unico del C.I.S.I., ha inviato, con comunicazione prot. Autorità 2087, la rettifica dei dati e degli atti precedentemente trasmessi all'Autorità, modificando, in particolare, il valore del moltiplicatore tariffario ρ proposto per l'annualità 2013;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 2.6, della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 481/95.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori disposti con la deliberazione 271/2013/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 2, della deliberazione 88/2013/R/IDR e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 4.7, della deliberazione da ultimo richiamata;

- per le gestioni di cui all'Allegato A, siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie, secondo quanto disposto dalla deliberazione 88/2013/R/IDR;
- le proposte tariffarie di cui all'Allegato A, comunicate dai soggetti competenti all'Autorità, appaiano coerenti con le finalità e i criteri delle regole tariffarie transitorie, nelle more - anche per le gestioni ex CIPE - dell'adozione, di un puntuale programma degli interventi (tenuto conto delle pianificazioni sovraordinate e delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed europei, di qualità ambientale e della risorsa), del relativo piano economico-finanziario, nonché del completamento delle verifiche sulla veridicità delle informazioni e la correttezza delle tariffe applicate;
- con particolare riferimento al gestore AGESP S.p.A., sia necessario approvare valori del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per le annualità 2012 e 2013 (rispettivamente pari a 0,992 e 1,042) inferiori a quelli deliberati dai soggetti competenti (pari a 1,003 per il 2012 e a 1,065 per il 2013), atteso che questi ultimi si basano su una erronea valorizzazione dei costi operativi efficientabili dovuta alla mancata imputazione della voce "lavoro conto terzi" tra le poste rettificative

DELIBERA

1. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico (MTI), introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui all'Allegato A, con le precisazioni ed i limiti di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4.5, della deliberazione 88/2013/R/IDR;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni